

contratto saraPMI
sara assicurazioni



SaraPMI
Norme che regolano il contratto

Indice

Definizioni	pag.	3
1. L'Assicurazione in generale	pag.	7
2. Assicurazione Furto e Rapina	pag.	9
3. Assicurazione Incendio e altri danni ai beni	pag.	13
4. Assicurazione Vetri, Cristalli e Insegne	pag.	20
5. Assicurazione Elettronica	pag.	21
6. Liquidazione dell'indennizzo per Incendio, Elettronica, Furto, Cristalli	pag.	25
7. Assicurazione Responsabilità Civile	pag.	29
8. Assicurazione Tutela Legale	pag.	36

Definizioni

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Abitazione: Locali adibiti a dimora abituale dell'assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con il fabbricato nel quale viene esercitata l'attività assicurata.

Addetti: Le persone che partecipano all'attività aziendale (titolari, soci, collaboratori familiari, dipendenti, parasubordinati, apprendisti)

Arredamento domestico: Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente all'abitazione. Sono esclusi Valori, Preziosi e Oggetti d'Arte.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Azienda: Attività economica artigianale o industriale, indicata sulla Scheda di Polizza organizzata al fine della produzione, trasformazione, manutenzione, riparazione o installazione di merci e prodotti.

Beni assicurati: Fabbricato e Contenuto

Contenuto: L'insieme delle cose (Arredamento d'ufficio – Attrezzature - Macchinario; Merci; Cose particolari; Valori - Preziosi - Oggetti d'Arte) adibite all'attività dichiarata, che si trovano all'interno del fabbricato indicato sulla Scheda di Polizza:

- **Merci:** materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda; merci e prodotti semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo; imballaggi non espansi; supporti, scarti e ritagli di lavorazione; imposte di fabbricazione e diritti doganali. Sono compresi esplosivi, infiammabili e merci speciali nei quantitativi massimi previsti dall'art. 3.2. Si considerano merci i veicoli di terzi, anche se iscritti al PRA, qualora l'attività dell'azienda ne comporti lavori di riparazione e/o manutenzione nonché la loro detenzione in consegna o custodia. Sono esclusi: Cose Particolari e Valori - Preziosi - Oggetti d'Arte.
- **Macchinario – Attrezzature - Arredamento d'ufficio:** macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento, esclusi ascensori, scale mobili e montacarichi; impianti elettrici diversi da quelli fissi

di illuminazione; impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al PRA; mobilio ed arredamento industriale, nonché quanto costituisce attrezzatura e arredamento delle dipendenze; serbatoi e silos non in muratura e altri impianti diversi da quelli compresi nella definizione di fabbricato; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; mobilio e arredamento d'ufficio in genere, cancelleria, stampati; macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato; insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato; effetti personali di quanti sono presenti in azienda (escluso preziosi e valori); apparecchiature elettroniche (vedi definizione). Sono altresì comprese le migliorie apportate dall'Assicurato al fabbricato qualora lo stesso non sia assicurato.

- **Apparecchiature elettroniche:** i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.
- **Cose Particolari:** qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampe, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.
- **Valori, Preziosi e Oggetti d'arte:** qualora non costituiscano prodotti dell'azienda ma siano di pertinenza dell'azienda stessa: oggetti di particolare pregio o di valore artistico (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria; valori quali: titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore; preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in

metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle.

Sono esclusi (non fanno parte del Contenuto) i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno considerati facenti parte del Contenuto.

Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti;

Dipendenze: Locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

Esplosivi: Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica.

Sono comunque considerati esplosivi gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nel modulo di polizza.

Fabbricato: La costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita all'attività assicurata.

Sono compresi: opere di fondazione od interrate; recinzioni, cancellate e simili; fissi ed infissi; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva

centralizzata, serbatoi e silos in muratura come pure altri impianti od installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private.

E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Fissi/Infissi – Serramenti: Manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia: L'importo dell'indennizzo, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Implosione: Repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

Incendio: Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Inflammabili: Sostanze e prodotti non classificabili esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;

- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;

- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977-allegato V.

Limite di indennizzo: L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Merci speciali: Celluloide (grezza e oggetti di), espansite di sughero, gomma spugna e microporosa, schiuma di lattice; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi in materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte della composizione del prodotto finito.

Occlusione: La chiusura o la riduzione del lume della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

Partita: Insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza (mod. 31/AP)

Polizza: I documenti che provano l'assicurazione; si compone del presente fascicolo (mod. 32/AP) e delle Schede di Polizza (mod. 31/AP)

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società

Primo rischio assoluto: La forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

Rapina La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona che le detiene o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Regola proporzionale: Quella derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

Rischio: La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: L'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; relativamente alla garanzia tutela legale, il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

Società: SARA assicurazioni SpA.

Solaio: Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto: L'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tubo interrato: Conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetto da struttura muraria.

Tutela Legale: L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo: Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati (per la Sezione Tutela Legale)

Valore commerciale: Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

Valore a nuovo: Per il fabbricato: spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area.

Per le cose facenti parte del contenuto: le spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate nonché il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

Valore Intero: Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Vetro antisfondamento: Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della

presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

1. L'assicurazione in generale

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

1.2 Altre assicurazioni

Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C.

1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; **il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale.** In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

1.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, inviata tramite lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.10 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

1.11 Difesa dall'inflazione – indicizzazione

(non operante se risulta indicato ESCLUSO sulla Scheda di polizza)
Somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio sono collegati all'indice del "costo della vita (indice generale nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati). Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice iniziale del mese di giugno dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione, dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente al decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata

pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

Qualora per effetto degli adeguamenti le somme assicurate aumentino di almeno il 50% è facoltà di ciascuna delle Parti rinunciare al disposto dei commi precedenti, dandone

comunicazione per raccomandata all'altra Parte almeno due mesi prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e premio resteranno fermi agli importi risultanti dall'ultimo adeguamento.

2. Assicurazione Furto e Rapina

2.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione Furto è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate, tutti comunicanti, o non, costituenti l'intero fabbricato o parte di esso, adibiti all'attività indicata in polizza, abbiano pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a un solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso.

2.2 Mezzi di protezione e chiusura

L'assicurazione Furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da: robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con serrature o lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno (quali sbarre, catenacci e simili) oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica ancorate nei muri. Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate. Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura di cui sopra.

2.3 Rischi assicurati

La Società indennizza, nei limiti tutti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti causati al Contenuto da:

A) Furto all'interno dei locali dell'Azienda assicurata, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:

- a) violandone le difese esterne aventi le caratteristiche previste dagli articoli 2.1 e 2.2 mediante:
 - 1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
 - 2) uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - 3) uso di chiavi false;

- 4) uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso; tale copertura è operante per 3 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione;

- b) con scalata, ovvero seguendo dall'esterno una via diversa da quella ordinaria che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi (corde, scale e simili) o di particolare agilità personale, attraverso aperture verso l'esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria dall'esterno;

- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;

È compreso il furto commesso dagli addetti (esclusi titolari e loro familiari) solo se avviene fuori dalle ore di lavoro, purché l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni e il furto sia commesso a locali chiusi;

E' inoltre compreso il furto commesso senza introduzione nei locali:

- d) attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;

- e) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, esclusivamente fra le ore 8 e le ore 20, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso ed il furto avvenga con rottura dello stesso;

- f) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'interno dei locali;

B) Rapina e/o estorsione avvenuta nei locali dell'Azienda, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

C) Danni al Contenuto cagionati dai ladri nel commettere o nel tentare il furto (o la rapina o l'estorsione); sono compresi i **danni da atti vandalici con il massimo del 20% della somma assicurata per il Contenuto;**

D) Altri danni indennizzabili: sono inoltre indennizzabili (nei limiti della somma assicurata per il Contenuto) i seguenti danni:

- a) Onorari del Perito: le spese di perizia **entro il limite del 2% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 500,00 per sinistro e per annualità assicurativa;**

- b) Ricostruzione archivi e documenti: le spese necessarie e documentate per ricostruire archivi o duplicare documenti di pertinenza dell'Azienda o personali dell'Assicurato sottratti o danneggiati. **In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di Euro 500,00;**
- c) Sostituzione serrature: le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali o equivalenti a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Assicurato o agli altri addetti. **L'indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di due mesi dal sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore a Euro 300,00;**
- d) Spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli altri addetti incaricati del trasporto, a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) che abbiano dato origine a sinistro indennizzabile a termini dell'art 2.3 lett. B e art 2.4 punto 2). **In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di Euro 1.000,00.**

2.4 Condizioni speciali sempre operanti

Sono altresì indennizzabili, nei limiti della somma assicurata, in quanto conseguenti agli eventi assicurati:

1) Danni ai locali e ai serramenti

La Società indennizza i danni ai locali contenenti le cose assicurate, ai serramenti e agli impianti di allarme, cagionati dai ladri nel commettere o tentare il furto, compresi gli atti vandalici. **Questa garanzia è presta fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il minimo di Euro 2.000,00, per sinistro e anno assicurativo.**

2) Portavalori (Perdita di valori trasportati)

La Società indennizza i danni derivanti dalla sottrazione di denaro o di valori di pertinenza dell'azienda (inerenti l'attività dichiarata) durante il trasporto degli stessi, a seguito di:

1. furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
2. furto, strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
3. rapina/estorsione.

La garanzia è prestata esclusivamente:

- per denaro e valori portati dall'Assicurato, da uno dei suoi familiari o da un dipendente incaricato, fuori dai locali

- dell'Azienda, per trasferirli al domicilio dell'Assicurato, alle banche, a fornitori o a clienti e viceversa;
- durante l'orario di lavoro tra le ore 7 e le ore 23;
- per portavalori di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 65 anni;
- in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano;

Questa garanzia è presta fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

3) Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati

L'assicurazione vale per merci, macchinari e attrezzature, oggetto dell'attività descritta in polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda, svolte entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. L'assicurazione non vale per Valori, Preziosi ed Oggetti d'arte. **In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 15%; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 5.000,00.**

4) Merci presso terzi

L'assicurazione vale per merci, macchinari e attrezzature, oggetto dell'attività descritta in polizza, anche quando si trovino presso terzi, a cui sono affidate in custodia per lavorazione, confezionamento, imballaggio, purché i mezzi di protezione e chiusura dei locali presso cui sono custoditi siano conformi a quanto previsto dall'art. 2.2 "Mezzi di protezione e chiusura". **In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10%; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 5.000,00.**

5) Rapina commessa sui clienti dell'Assicurato

L'assicurazione vale per la perdita di indumenti ed effetti personali dei clienti compresi denaro e preziosi, a seguito di rapina avvenuta all'interno dell'Azienda. **In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di Euro 2.000,00 per indumenti, effetti personali e preziosi e di Euro 300,00 per il denaro.**

2.5 Limiti massimi di indennizzo - Contenuto

Salvo quanto previsto dall'art 1941 c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole voci riportate sulla scheda di polizza.

Per i danni al Contenuto, in caso di sinistro, la Società indennizzerà per:

- a) Valori e Preziosi: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il minimo di 1.500,00 Euro ed il massimo di 3.000,00 Euro;
- b) oggetti d'arte: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di 5.000,00 Euro, per singolo oggetto e per sinistro;
- c) cose particolari: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 5.000,00 Euro per singolo bene e per sinistro;
- d) cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'azienda (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati Valori Preziosi e oggetti d'arte.

2.6 Esclusioni

La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi nelle singole garanzie, i danni:

- a) avvenuti a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a valori e preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- b) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o, se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti, salvo quanto previsto dall'Art. 2.3;
- d) causati da incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
- e) causati da atti guerra anche civile, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazioni militari;
- f) alle cose riposte esternamente ai locali assicurati;
- g) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- h) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate;

- j) ai veicoli a motore in genere, purché non siano oggetto di produzione, riparazione e custodia relativi all'attività assicurata;

Relativamente ai valori, in aggiunta alle esclusioni sopra riportate, sono esclusi i danni dovuti a:

- 1. truffa da parte di persone non dipendenti dell'Assicurato;
- 2. smarrimento o misteriosa sparizione;
- 3. ammanchi o perdite di qualsiasi genere;
- 4. furto dei valori non rinchiusi nei mezzi di custodia quando nei locali non vi sia la presenza di addetti;
- 5. furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano portati sulla persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa.

2.7 Indennizzo parziale, con applicazione di scoperto, in casi particolari

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con le applicazioni di uno scoperto:

- 1. **del 10%**, se l'attività assicurata appartiene ad uno dei seguenti settori merceologici: abbigliamento - argento - armi da fuoco - audiovisivi - cinematografico - cuoio e pelle - elettronica - farmaceutica - metalli rari - pellicce, stoffe e tessuti - strumenti ottici e scientifici - trasporti;
- 2. **del 20%**, se il furto è stato commesso con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto descritto nell' art. 2.2 purché questi fossero operanti. Tale diminuzione non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;
- 3. **del 20%**, se il furto è stato commesso con uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, commesso dai dipendenti (vedi art. 2.3);
- 4. **del 25%** - in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt.1893 e1898 c.c. – nel caso di taluna delle circostanze di cui al punto 4 (situazioni capaci di aggravare il rischio) delle dichiarazioni dell'Assicurato riportate in polizza (mod. 31/AP) con o senza concomitanza delle fattispecie di cui precedenti punti 1.2.3.
- 5. **del 20%** qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'azienda.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai precedenti punti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

2.8 Coesistenza di scoperti a carico dell'Assicurato

Qualora in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più scoperti che limitino l'indennizzo, si conviene che **le relative percentuali si sommino fino al massimo del 30% complessivo**; in tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo indennizzabile, restando il rimanente 30% a carico dell'Assicurato stesso.

2.9 Condizioni Aggiuntive

(Operanti sui beni assicurati solo se richiamate nella Scheda di polizza)

A) Indennità aggiuntiva

La Società, a parziale deroga dell'art. 2.6 "Esclusioni" lettera i), in caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente Sezione, che provochi una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, indennizza, anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita Contenuto, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell'attività. **L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro. La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:**

- scioperi, serrate;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate, con il limite del 15% dell'indennizzo liquidabile per il Contenuto della presente Sezione.

2.10 Garanzie complementari

(La garanzia prescelta viene resa operante solo se la relativa somma assicurata ed il premio sono indicati nella Scheda di polizza e fermo l'applicazione dell'Art. 2.6 Esclusioni)

2.10.1 Somma integrativa Rapina Valori

Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo previsto dall'art. 2.5 lett. a, esclusivamente in caso di Rapina di Valori. **La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.**

2.10.2 Somma integrativa Portavalori

Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo previsto dall'art. 2.4 punto 2 – Portavalori. **La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto**

2.10.3 Merci e attrezzature trasportate

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrezzature oggetto dell'attività dell'azienda e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o in uso all'Assicurato, condotti dallo stesso o dai suoi addetti.

L'assicurazione è valida esclusivamente dalla ore 6 alle ore 22 durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi (e non telonati). Nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che sia completamente chiuso e con le portiere bloccate. I danni devono essere perpetrati mediante infrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso.

La garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 20%.

Sono esclusi i danni:

- a) subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. o trasportate su rimorchio;
- b) ai veicoli;
- c) subiti da oggetti d'arte, valori, preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi.

Art. 2.11 Coesistenza Assicurazione Elettronica

Qualora la polizza preveda la operatività della Sezione 5 Elettronica, dalla copertura della presente sezione **devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione "apparecchiature elettroniche".**

Art. 2.12 Forma di assicurazione

Le coperture delle presente Sezione sono prestate a Primo Rischio Assoluto.

3. Assicurazione Incendio e Altri Danni ai Beni

3.1 Attività esercitata e caratteristiche costruttive del Fabbricato

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che:

- a) il fabbricato, sia adibito esclusivamente all'attività indicata in polizza, comprese tutte le operazioni complementari e accessorie (quali confezionamento, imballaggio, officina meccanica) dell'attività principale e necessarie alla stessa, se non esplicitamente escluse;
- b) il fabbricato e l'intero edificio di cui fosse porzione abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici. Sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

3.2 Circostanze influenti sul rischio e relative tolleranze - Materiali esplosivi, materiali infiammabili e merci speciali

L'esistenza nei locali dell'azienda di infiammabili, merci speciali ed esplosivi influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza.

E' tuttavia tollerata, in quanto non ha influenza nella valutazione del rischio e quindi non deve essere dichiarata, l'esistenza di:

- a) Infiammabili: contenuti in serbatoi completamente interrati, negli impianti di sicurezza o nei serbatoi di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore; altrimenti riposti, e sempreché l'attività assicurata non ne preveda esplicitamente l'esclusione: per non più di 400 kg;
- b) Merci speciali: per non più di 250 kg;
- c) Esplosivi: per non più di un 1 kg.

3.3 Oggetto dell'assicurazione – eventi assicurati

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate alle singole partite indicate nella Scheda di polizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati dai seguenti eventi:

- a) **incendio**;
- b) **fulmine**, esclusi i danni conseguenti a fenomeno elettrico, salvo quanto previsto al successivo articolo 3.9.1;
- c) **esplosione, implosione o scoppio**, non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, ad insaputa dell'Assicurato, siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà;
- d) **caduta di aeromobili, meteoriti, veicoli spaziali**, loro parti o cose da essi trasportate;
- e) **onda sonora** determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;

- f) **caduta di ascensori montacarichi e simili**, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- g) **urto di veicoli o di natanti**, purché in transito su pubblica via, strada privata esterna o corsi di acqua, non appartenenti né in uso all'Assicurato o al Contraente, né al servizio dei medesimi;
- h) **sviluppo di fumi, gas e vapori**, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica; mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi; purché conseguenti agli eventi indennizzabili a termini della presente sezione che abbiano colpito i beni assicurati oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da essi;
- i) **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- j) **guasti** causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità o dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatti in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare il sinistro;

3.4 Altre spese ed oneri di liquidazione

La Società rimborsa inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, **anche in eccedenza alle somme assicurate**:

1) Spese di demolizione e sgombero

Le spese documentate necessarie per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire, alla più vicina idonea discarica autorizzata i residui del sinistro **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo, con il massimo di 30.000,00 Euro**;

2) Spese di rimozione e ricollocamento

Le spese necessarie effettivamente sostenute, e documentate, rese necessarie per rimuovere, depositare presso terzi e ricollocare il contenuto rimasto illeso o parzialmente danneggiato, comprese le spese di smontaggio e montaggio, per consentire il ripristino del fabbricato, **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo**. Tale garanzia è operante a condizione che sia assicurato il Contenuto.

3) Perdita del canone di locazione, nel caso in cui il fabbricato assicurato sia locato a terzi, per il periodo strettamente necessario al ripristino, **non oltre il termine di sei mesi e fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Fabbricato**.

4) Onorario periti

Le spese di perizia e gli onorari del perito, **entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 3.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa;**

5) Costi e/o oneri (escluse multe, ammende e sanzioni) di concessione e di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica, in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione. **Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo con il massimo di Euro 5.000,00 per sinistro.**

6) Spese di riprogettazione.

Le spese necessarie ed effettivamente sostenute, per progetti e/o documentazioni indispensabili per la ricostruzione del fabbricato danneggiato **entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 5.000,00 per sinistro.**

7) Spese ricostruzione archivi, documenti, registri

Le spese per il materiale, le operazioni manuali e meccaniche sostenute dall'Assicurato per il rifacimento di archivi, documenti, registri e disegni, distrutti o danneggiati con il **massimo di Euro 1.000,00, per sinistro e per annualità assicurativa.**

Tale garanzia è operante solo se è assicurato il Contenuto.

8) Spese per il rifacimento di documenti personali (come ad esempio patenti di guida, carte di identità e passaporti) o di documenti relativi all'azienda, **con il massimo di 1.000,00 Euro per sinistro.**

Tale garanzia è operante solo se è assicurata la somma Contenuto.

Per le spese di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 7) 8), in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo complessivo superiore a Euro 10.000,00.

3.5 Condizioni speciali sempre operanti

3.5.1 Cose all'aperto

Relativamente agli eventi di cui all'art. 3.3 Eventi assicurati, la garanzia è operante per le cose facenti parte di macchinari, attrezzature e merci anche se tali cose si trovano all'aperto, purché nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata.

In caso di sinistro verrà applicato **uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00.**

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 20.000,00.

3.5.2 Merci presso terzi

L'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, anche quando macchinari, merci e attrezzature assicurate si trovino presso terzi (o nell'abitazione dell'Assicurato), entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, a cui siano state affidate in custodia per riparazioni, lavorazioni, confezionamento e imballaggio. **In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 300,00.**

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 30.000,00

3.5.3 Partecipazioni a mostre e fiere

L'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi a merci, macchinari e attrezzature, oggetto dell'attività descritta in polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati e sfilate di moda, svolte entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. **In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 300,00.**

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 30.000,00.

3.5.4 Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente sezione, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

3.5.5 Buona fede

Se il Contraente/Assicurato, all'atto della stipulazione della polizza o durante il suo corso, omette di rendere dichiarazioni relative a circostanze aggravanti il rischio o rende dichiarazioni incomplete od inesatte sulle

medesime circostanze e sempreché egli abbia agito in buona fede, il diritto all'indennizzo non viene pregiudicato. Il Contraente ha però l'obbligo di pagare la differenza fra i premi che sarebbero stati applicati se si fosse conosciuto il vero stato delle cose e quelli effettivamente corrisposti, e ciò dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

3.5.6 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

3.5.7 Coesistenza azienda - abitazione assicurato

Se i locali adibiti a dimora abituale dell'Assicurato, costituiscono porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con i locali nei quali viene esercitata l'attività assicurata si intendere compresa in garanzia l'abitazione stessa, per cui la definizione di fabbricato e la somma assicurata alla partita Fabbricato (o Rischio Locativo) si devono intendere comprensive di tali locali.

3.6 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di: atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati da atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni e allagamenti, maremoti, cedimento o franamento del terreno;
- e) di smarrimento, di furto o tentato furto e rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

- g) a merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata assicurazione;
- h) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- i) di fenomeno elettrico da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, fatta eccezione per le garanzie previste all'art 3.8 lettera F) e all'art. 3.4;
- k) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei loro familiari conviventi.

3.7 Limiti di indennizzo - Contenuto

Per i danni al Contenuto la Società, in caso di sinistro, indennizzerà per:

- a) Valori e Preziosi: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il minimo di 1.500,00 Euro ed il massimo di 3.000,00 Euro;
- b) Oggetti d'arte: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di 10.000,00 Euro, per singolo oggetto;
- c) Cose particolari: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto;
- d) cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'azienda (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati valori, preziosi e oggetti d'arte.

3.8 Condizioni aggiuntive

(operanti sui beni assicurati solo se richiamate nella scheda di polizza e ferma l'efficacia dell'art. 3.6 Esclusioni)

A. Eventi Socio – politici e dolosi

La Società a parziale deroga dell'art.3.6 Esclusioni, lett. a) e b), indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi o vandalici, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio, compresi i vandalismi subiti dal fabbricato assicurato in occasione di furto tentato o commesso.

I danni causati ai serramenti in occasione di furto tentato o commesso sono compresi in garanzia sino ad un massimo di 1.000,00 Euro per sinistro e anno assicurativo.

La garanzia è estesa all'occupazione non militare del fabbricato; se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni l'assicurazione è limitata ai danni da incendio, esplosione, scoppio.

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero dell'Amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) alle insegne;
- c) di appropriazione indebita, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- g) al Contenuto in occasione di furto commesso o tentato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00.

In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore all'80% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e/o Contenuto.

B. Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da: grandine, vento (uragani, bufere, tempeste, trombe, d'aria) e quanto da esso trasportato ed abbattuto, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, anche di terzi, assicurate o non, posti nelle vicinanze.

Sono compresi:

- a) i danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia e quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno del fabbricato purché avvenuti attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti provocate dalla violenza degli eventi di cui sopra o derivanti da rottura di gronde o pluviali causate da grandine;
- b) **con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo di Euro 20.000,00 (ridotto a Euro 5.000,00 per i pannelli solari) per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, i danni ad**

installazioni esterne quali: pannelli solari, cancelli, muri di recinzione (recinzioni in muratura), serbatoi e silos in muratura ed altri impianti fissi per natura e destinazione; **questa estensione è prestata con una franchigia di 500,00 Euro per sinistro.**

Salvo quanto sopra espressamente previsto sono esclusi i danni subiti da beni ed installazioni collocate all'aperto od all'esterno del fabbricato.

Sono esclusi, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui sopra, i danni:

causati da:

1. intasamento, traboccamento, rottura di grondaie o pluviali, escluso quanto previsto sopra;
2. rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
3. formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;
4. fuoriuscita di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali dalle usuali sponde;
5. mareggiate e penetrazione d'acqua marina;
6. cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
7. umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
8. valanghe, slavine, gelo, neve.

subiti da:

9. alberi, piante, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
10. recinti non in muratura, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere,
11. insegne, antenne, consimili installazioni esterne;
12. cose all'aperto, ad eccezione di quanto previsto al punto b);
13. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); capannoni pressostatici, tendo-strutture, tenso-strutture e simili; baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto;
14. serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
15. manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di Euro 300,00 per sinistro.

C. Vento e grandine su elementi fragili

La Società, a parziale deroga della Condizione Aggiuntiva B), punto 14 e 15, congiuntamente alla quale la presente condizione

aggiuntiva opera, indennizza i danni materiali e diretti causati a:

- a) serramenti, vetrate e lucernari in genere, per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato o abbattuto;
 - b) lastre di fibrocemento o cemento amianto e manufatti di materia plastica, per effetto di grandine;
- anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Agli effetti della presente garanzia **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 1.000,00.**

In nessun caso la Società pagherà, per sinistro e anno assicurativo, somma superiore a Euro 15.000,00.

Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Sezione Cristalli, la presente estensione di garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione.

Relativamente ai soli danni subiti dai manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per la presente condizione aggiuntiva, l'indennizzo a valore a nuovo si intende abrogato.

D. Sovraccarico neve

La Società a parziale deroga della Condizione aggiuntiva B punto 8, congiuntamente alla quale la presente condizione aggiuntiva opera, indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture che ne provochi il crollo totale o parziale, a condizione che il fabbricato sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- b) ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), alle pensiline, alle tende esterne, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura, ai capannoni pressostatici; al loro contenuto.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di Euro 1.500,00.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma rispettivamente assicurata per fabbricato e contenuto per uno o più sinistro avvenuti nello stesso anno assicurativo.

E. Fuoriuscita di liquidi

1) Acqua condotta e gelo

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua ed altri liquidi a seguito di

rottura accidentale di condutture e/o impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del fabbricato assicurato.

Sono esclusi i danni:

- da usura, corrosione, o difetto di materiali;
- da umidità, stillicidio;
- da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature;
- a merci e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
- da rottura di condutture interrate;
- da rottura degli impianti automatici di estinzione.

Qualora lo spargimento d'acqua sia conseguente a rottura di condutture provocata da **gelo** sono inoltre esclusi i danni:

- se il fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- causati da rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di Euro 300,00.

In caso di rottura causata da gelo, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con il massimo di 5.000,00 Euro per sinistro e anno assicurativo.

2) Occlusione condutture e rigurgito fognature

La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua ed altri liquidi a seguito di:

- **occlusione delle condutture** di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento di pertinenza del fabbricato;
- **trabocco o rigurgito di fognature** di pertinenza del fabbricato

Sono esclusi:

- i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del fabbricato;
- i danni di occlusione di condutture relative a impianti non di esclusiva pertinenza del fabbricato;
- le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire impianti o parti degli stessi.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di 300,00 Euro e con il massimo di 10.000,00 Euro per sinistro e anno assicurativo.

3) Spese per ricerca e riparazione

In caso di danno indennizzabile ai sensi del punto 1) della presente condizione aggiuntiva, la Società indennizza le spese

sostenute per:

- **riparare o sostituire** le parti di condutture e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di liquidi;
- **demolire e ripristinare** le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura indicata al punto precedente.

Agli effetti della presente estensione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200,00.

In nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore a 2.500,00 Euro per singolo sinistro e a 5.000,00 Euro per annualità assicurativa.

F. Indennità aggiuntiva

La Società, a parziale deroga dell'art. 3.6 "Esclusioni" lettera j), in caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente Sezione, che provochi una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate, a deroga di quanto previsto all'art. 6.9, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell'attività. **L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro.**

La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate, **per un importo massimo pari al 15% dell'indennizzo liquidato per le partite Fabbriato, Contenuto, Fenomeno elettrico e Merci in refrigerazione.**

3.9 Garanzie complementari

(operanti solo se somme e premio risultano indicati nella scheda di polizza e ferma l'efficacia dell'art. 3.6 Esclusioni)

3.9.1 Fenomeno elettrico

La Società, a parziale deroga dell'art. 3.6 lett. i) indennizza i danni materiali e diretti, **nei limiti della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza**, causati ai beni assicurati da correnti o scariche od altri fenomeni elettrici in genere, da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi i danni:

causati a: lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce,

valvole termoioniche;

dovuti a:

- usura o manomissione o da carenza di manutenzione;
- verificatisi durante le fasi di montaggio, smontaggio, prova o collaudo;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una Franchigia di Euro 100,00.

3.9.2 Merci in refrigerazione

La Società, a parziale deroga dell'art. 3.6 lettera g), indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione, contenute in banchi, armadi e celle frigorifere a causa di:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti a:

- eventi garantiti con la presente sezione;
- accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La Società rimborsa inoltre, entro il limite della somma assicurata, le spese necessariamente sostenute per lo smaltimento della merce avariata, **con un massimo del 10% della somma assicurata.**

La garanzia ha effetto se la mancata o anomala produzione e/o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore.

La somma assicurata per questa garanzia rappresenta anche il limite di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% dell'indennizzo, con il minimo di Euro 250,00.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

3.9.3 Merci e attrezzature trasportate

L'assicurazione, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, vale per i danni materiali e diretti subiti dalle

merci e attrezzature oggetto dell'attività dell'azienda e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall'Assicurato o dagli altri addetti, a seguito di: incendio, fulmine, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, collisione con altri veicoli identificati durante la circolazione stradale, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada.

Resta inteso che la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Non sono indennizzabili i danni:

- a) da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
- b) subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. e su rimorchi;
- c) conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia è operante;
- d) conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
- e) a veicoli.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.

3.9.4 Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese (quale civilmente responsabile ai sensi di legge) per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da eventi previsti all'art. 3.3 Eventi assicurati.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del codice civile.

3.9.5 Rischio locativo– Fabbriato condotto in locazione dall'Assicurato

Qualora risulti indicata sulla Scheda di polizza la voce Fabbriato - Rischio Locativo, la Società nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni materiali e diretti al Fabbriato tenuto in locazione dall'Assicurato, causati da incendio, esplosione o scoppio, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

Rimane ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista all'art. 6.7 "Assicurazione parziale regola proporzionale". Ai fini della gestione delle vertenze di danno sono operanti le disposizioni dell'art. 7.6 Gestione delle vertenze di danno.

3.10 Coesistenza Assicurazione Elettronica

Qualora la polizza preveda la operatività della Sezione 5 Elettronica, dalla copertura della presente sezione **devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione "apparecchiature elettroniche".**

3.11 Forma di assicurazione

Le coperture della presente Sezione sono prestate nella forma a Valore Intero ad eccezione delle partite/garanzie per le quali è prevista la copertura a primo rischio assoluto.

4. Assicurazione Vetri, Cristalli ed Insegne

4.1 Oggetto dell'assicurazione - Rischio assicurato

La Società indennizza, nei limiti indicati in polizza, i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, di:

- lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchio;
- insegne, iscrizioni, decorazioni anche in policarbonato poste sia all'interno che all'esterno purché fissate al fabbricato o all'edificio di cui fosse porzione;

il tutto non destinato alla vendita e/o riparazione.

Sono comprese le rotture anche se causate con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

In nessun caso la Società indennizzerà, per singola lastra, importo superiore a Euro 2.000,00 e comunque un importo superiore al 50% della somma assicurata.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 50,00.

4.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato;
- da restauro dei locali, da lavori che comunque richiedano impiego di operai, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;

- da operazioni di trasloco, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- causati da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- di lastre che alla data dell'entrata in vigore della copertura non fossero integre ed esenti da difetti.

Scheggiature, rigature e segnature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

4.3 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

4.4 Forma di assicurazione

Le coperture delle presente Sezione sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto.

5. Elettronica

Apparecchiature elettroniche (definizione)

I sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata.

Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.

Il tutto posto nei locali del fabbricato in cui si svolge l'attività indicato in polizza.

5.1 Rischi assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati esclusivamente ai beni rientranti nella definizione di apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso (come ad esempio: fenomeni elettrici, errori dell'operatore).

La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata alla partita Elettronica.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singola apparecchiatura, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00.

Sono inoltre comprese:

1. Le spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica, le spese per rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi e per consentire il ripristino degli apparecchi danneggiati. **La garanzia è prestata fino alla concorrenza di 3.000,00 Euro, anche in eccedenza alla somma assicurata.**
2. I costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato dovesse sostenere, in caso di danni indennizzabile ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati. Per conduttori esterni devono intendersi tutti i cavi di collegamento tra le apparecchiature

elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche. **La garanzia è prestata fino alla concorrenza di 3.000,00 Euro, anche in eccedenza alla somma assicurata.**

3. Le spese e gli onorari del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto di cui alla Sezione 6 "Norme per liquidazione" nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, il tutto **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di Euro 3.000,00, anche in eccedenza alla somma assicurata.**

5.2 Delimitazioni operatività della garanzia

5.2.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato (danni da incendio e da furto)

I danni materiali e diretti derivanti da incendio delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che l'attività esercitata e le caratteristiche del fabbricato contenente le cose assicurate siano conformi a quanto previsto dalla Sezione Incendio all'art. 3.1 "Attività esercitata e caratteristiche costruttive del Fabbricato".

I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione le caratteristiche del fabbricato contenente le cose assicurate e i mezzi di protezione e chiusura dello stesso siano conformi a quanto descritto nella Sezione Furto agli articoli 2.1 "Caratteristiche costruttive del fabbricato" e 2.2 "Mezzi di protezione e chiusura".

5.2.2 Modalità di perpetrazione del furto

I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse con le modalità previste dell'art. 2.3 - Rischi assicurati lett. A) "Furto all'interno dell'Azienda assicurata" che si intende integralmente richiamata.

In caso di furto avvenuto con scasso di mezzi di protezione non conformi (vedi art. 2.2) si intende richiamato l'art. 2.7 Indennizzo parziale, ai punti 2,3,5.

5.3 Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

5.4 Buona fede

Se il Contraente/Assicurato, all'atto della stipulazione della polizza o durante il suo corso, omette di rendere dichiarazioni relative a circostanze aggravanti il rischio o rende dichiarazioni incomplete od inesatte sulle medesime circostanze e sempreché egli abbia agito in buona fede, il diritto all'indennizzo non viene pregiudicato. Il Contraente ha però l'obbligo di pagare la differenza fra i premi che sarebbero stati applicati se si fosse conosciuto il vero stato delle cose e quelli effettivamente corrisposti, e ciò dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

5.5 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

5.6 Esclusioni

La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra o in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
- d) causati da maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche e frane; tromba marina, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga;
- e) da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- g) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;

- h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica anche se non stipulato;
- l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
- m) verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza comprese le relative operazioni di carico e scarico;
- n) di natura elettrica, verificatisi senza concorso di causa esterna;
- o) di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- p) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo od a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- q) per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili salvo quanto previsto dall'art. 5.1.2;
- r) indiretti, salvo quanto previsto al punto 5.1;
- s) da caduta accidentale di apparecchiature ad impiego mobile;
- t) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- u) ai tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- v) causati da (o connessi a) virus informatici.

Sono inoltre esclusi:

- z) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- y) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto.

5.7 Condizioni aggiuntive

A) Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- 1) il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata purché l'evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro un anno dal giorno del sinistro vengono indennizzate le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazioni;

2) la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, purchè conseguente a sinistro indennizzabile a termine della presente sezione.

Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

L'Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d'uso, all'atto dell'acquisto dei programmi, l'impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini della presente sezione con massimo di Euro 7.000,00.

La presente condizione aggiuntiva è a Primo rischio assoluto.

B) Indennità aggiuntiva

A parziale deroga dell'art. 5.6 lett. r), in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie documentate, sostenute nei 30 giorni successivi alla data di accadimento del sinistro, anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita Elettronica,

purché necessarie, per il proseguimento dell'attività relative a:

- uso di un impianto o di un apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazione di servizi da parte di terzi;
- lavoro straordinario.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state comunque sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

In nessun caso la Società indennizzerà spese sostenute trascorsi 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con massimo di Euro 5.000,00.

C) Impiego mobile

Le "apparecchiature elettroniche" sono assicurate anche all'esterno del fabbricato durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello all'esterno del fabbricato a mano, entro il territorio italiano, compresa Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati e utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Relativamente alle garanzie furto/rapina/scippo l'assicurazione opera esclusivamente per il furto degli enti assicurati quando:

- a) sono posti sottotetto a fabbricati diversi da quello indicati in polizza a condizione che il furto sia stato commesso con le modalità previste all'Art. 5.2.1;
- b) sono lasciati all'interno di autoveicoli a condizioni che il furto sia commesso con scasso dei mezzi di chiusura del veicolo;

L'assicurazione copre inoltre la sottrazione, compiuta sull'Assicurato o su un suo dipendente incaricato, delle attrezzature e degli strumenti professionali, fra le ore 07:00 e le ore 23:00 a seguito di:

- c) furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona che trasporta i beni;
- d) furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni (scippo);
- e) rapina.

La garanzia è operante esclusivamente per i beni di proprietà del Contraente e/o dei soci a responsabilità illimitata.

La garanzia è prestata:

- con lo scoperto del 25% relativamente ai punti b), c), d), e);
- con lo scoperto e relativo minimo previsti per la Sezione Elettronica nell'Art 5.1, relativamente a tutti gli altri danni assicurati.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di Euro 1.000,00.

La presente condizione aggiuntiva è prestata a Primo rischio assoluto.

5.8 Forma di assicurazione

L'assicurazione è prestata a Valore intero.

Le condizioni aggiuntive C) Impiego mobile e A) Supporti dati, software in licenza e i programmi in licenza d'uso sono prestate a Primo rischio assoluto.

5.9 Coesistenza Assicurazione Incendio e Altri danni ai beni e Furto

Le "apparecchiature elettroniche" assicurate con la presente sezione **sono escluse dalle coperture previste dalle Sezioni Incendio e Altri danni ai beni e/o Furto e Rapina.**

6. Liquidazione dell'indennizzo per Incendio, Furto, Cristalli, Elettronica

6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

6.2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
2. darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina o scippo, entro le 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, deve farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento del sinistro, le modalità e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa entro il giorno successivo alla Società.
La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
3. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
4. presentare alla Società entro sette giorni successivi alla denuncia un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;

5. dare dimostrazione sia nei confronti della Società che dei Periti della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli mettendo a disposizione registri, documentazione contabile di magazzini, conti, fatture, titoli di pagamento o qualsiasi altro documento o prova che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
6. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società il Contraente o l'Assicurato può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

6.3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti o rubati beni che non esistevano al momento del sinistro;
- occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati dal sinistro;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro o ne facilita il progresso;

perde il diritto all'indennizzo.

6.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti, mediante due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Salvo quanto diversamente previsto dalle singole Sezioni, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

6.5 Mandato dei periti

I Periti devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.2 "Obblighi in caso di sinistro";
4. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 6.6 – "Determinazione del danno";
5. procedere alla stima e alla liquidazione del danno, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del Art. 6.4 "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4 e 5 che precedono sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

6.6 Determinazione del danno indennizzabile

La determinazione del danno è eseguita secondo i seguenti criteri:

Fabbricato: si stima la spesa necessaria per **ricostruire a nuovo**

le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui, escludendo soltanto il valore dell'area (**valore a nuovo**).

Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione con l'impiego di materiali di uso corrente.

Contenuto:

- macchinario, attrezzature, arredamento: stimando l'importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o, nel caso in cui le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro del bene danneggiato) stimando il **costo di rimpiazzo a nuovo**, cioè stimando il costo di rimpiazzo con altre nuove od equivalenti per rendimento economico (**valore a nuovo**).

Dalla stima suddetta si deduce il valore ricavabile dai residui.

In nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso determinato al momento del sinistro, pari al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e deducendo da questo un deprezzamento stabilito in relazione alla natura, vetustà, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed ogni altra circostanza concomitante;

- merci: si stima deducendo da loro valore commerciale al momento del sinistro (in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali), il valore delle merci illese, il valore residuo di quelle danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. Ove la valutazione così formulata superasse i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. Per le merci vendute in attesa di consegna purché non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirlle con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna (selling price). L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture contabili;

- cose particolari: stimando il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento o la riparazione ridotto in relazione al loro stato d'uso ed

utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo la riparazione (o ricostruzione) e purché questa avvenga entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

- titoli di credito:

- a) salvo diversa pattuizione, la Società non pagherà l'importo per essi indennizzabile prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- c) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- d) per gli effetti cambiari l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Lastre: stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali residui, senza applicazione delle regola proporzionale.

6.7 Assicurazione parziale – regola proporzionale (operante per le Sezioni Incendio e altri danni ai beni ed Elettronica).

In caso di assicurazione nella forma Valore intero, se dalle stime fatte, con i criteri di cui al precedente art. 6.6, risulta che i valori dei beni assicurati alle singole partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. (Art. 1907 C.C.)

6.8 Tolleranza nella determinazione del valore dei beni assicurati – deroga alla regola proporzionale

La Società rinuncia all'applicazione delle regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C.C. e descritta nel precedente art. 6.7 qualora il valore dei beni assicurati alle singole partite non superi, al momento del sinistro, **di oltre il 20%** le correlative somme assicurate.

In caso contrario la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato (somma assicurata) aumentato di detta percentuale e il valore dei beni risultante al momento del sinistro.

La percentuale di tolleranza suindicata è ridotta al 10%, qualora la polizza non risulti soggetta all'indicizzazione di cui all'art. 1.11 Difesa dall'inflazione – indicizzazione.

Il presente articolo non si applica quando l'assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto.

6.9 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. (Spese di salvataggio), e quanto indicato nell'art. 3.4 a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole voci.

6.10 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'atto di liquidazione, a meno che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto una procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto agli artt. 2.6 lett. b), 3.6 lett. k), 4.2 punto 5), 5.6 lett. c).

6.11 Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di richiedere, non prima di 40 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un anticipo fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso, che l'assicurato fornisca prova inequivocabile della ripresa dell'attività e che l'importo indennizzabile superi sicuramente l'importo complessivo di:

- Euro 25.000,00 in caso di sinistro che riguardi la Sezione Incendio;
- Euro 5.000,00 in caso di sinistro che riguardi le Sezioni Furto e Elettronica.

L'obbligo della Compagnia dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a Euro 250.000,00

6.12 Recupero delle cose rubate o rapinate

Se le cose rubate o rapinate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno.

Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla Compagnia. In ogni caso l'Assicurato ha facoltà di conservare le cose

recuperate previa restituzione alla Compagnia dell'indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima dell'indennizzo del danno, la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del sinistro

6.13 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e reintegro

(operante per la Sezioni Furto e Cristalli)

Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo interessati dal sinistro stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora invece la Società decidesse di recedere dal contratto, limitatamente alle suddette garanzie, si farà luogo al rimborso del correlativo premio, al netto delle imposte, per il periodo di rischio non corso per le somme rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivi potranno essere reintegrate nei valori originariamente assicurati; in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art.1.7.

6.14 Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate presso altra ubicazione il contratto, fermo quanto previsto per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione. Durante il trasloco e per un periodo massimo di 7 giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

7. Assicurazione della Responsabilità Civile dell'attività

7.1 – Oggetto dell'assicurazione

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell'art.13 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dagli addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni cagionati agli addetti per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un' invalidità permanente, calcolata sulla base del D.P.R. 30 giugno 1965.

Resta a carico dell'Assicurato una franchigia di 2.500,00 Euro per addetto che abbia riportato una invalidità permanente.

La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965.

Da tale assicurazione sono escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

7.2 – Estensione territoriale

L'assicurazione RCT è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti gli stati europei inclusi i territori degli stati dell' ex Unione Sovietica.

L'assicurazione RCO vale nel mondo intero.

7.3 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) gli addetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

7.4 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento fatto salvo quanto previsto dalla condizione speciale 7.8.8.
- e) da furto;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute fatto salvo quanto previsto dalla condizione aggiuntiva A qualora richiamata nella scheda di polizza;
- g) provocati da soggetti diversi dagli addetti, borsisti, corsisti, stagisti, della cui opera questi si avvalgano nell'esercizio della propria attività;
- h) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori fatto salvo quanto previsto dalla condizione aggiuntiva A qualora richiamata nella scheda di polizza;
- l) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori fatto salvo quanto

previsto dalle condizioni aggiuntive B oppure C qualora richiamate nella scheda di polizza ; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;

- m) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi fatto salvo quanto previsto dalla condizione speciale 7.8.15;
- n) a condutture e impianti sotterranei e subacquei fatto salvo quanto previsto dalla condizione aggiuntiva A qualora richiamata nella scheda di polizza; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- o) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- p) da detenzione o impiego di esplosivi;
- q) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- r) da amianto.

7.5 - Variazione del numero degli addetti

Premesso che all'atto della stipulazione della polizza il numero delle persone addette all'Azienda è quello dichiarato dall'Assicurato e indicato nella scheda di polizza, si conviene fra le parti che:

- alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, l'Assicurato comunica alla Società le variazioni in aumento o diminuzione che si sono verificate nel corso dell'anno, relativamente al numero degli addetti;
- l'Assicurato è esonerato dalla comunicazione del numero degli addetti assunti temporaneamente solo se il numero di questi ultimi non supera le due unità;
- se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di addetti diverso da quello dichiarato nella scheda di polizza, la Società provvederà ad emettere la sostituzione della polizza in base al numero effettivo degli addetti risultante a tale data;
- qualora l'Assicurato dovesse omettere di segnalare alle singole scadenze annuali variazioni in aumento del numero degli addetti originariamente dichiarati, in caso di sinistro la

Società applicherà il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile (regola proporzionale);

- la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

7.6 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

7.7 – Franchigia

Il risarcimento dei danni a cose verrà effettuato previa detrazione dell'importo indicato nella scheda di polizza a titolo di franchigia; restano ferme le franchigie o i minimi di scoperto di importo superiore ivi eventualmente previste nelle presenti condizioni

7.8 - Condizioni speciali

Le seguenti condizioni speciali si intendono sempre operanti

7.8.1. Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione

A parziale deroga dell'art. 7.3 lett. c) delle Norme, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio.

7.8.2. Danni a mezzi sotto carico o scarico

La garanzia copre i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle

anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. **Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.**

7.8.3. Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto dei 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 nel limite dei massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

7.8.4. Responsabilità personale di tutti gli addetti

L'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale degli addetti, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del contraente, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia.

La presente garanzia copre anche la responsabilità personale degli addetti che siano regolarmente nominati responsabili del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

7.8.5. Attività complementare esterna

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 24/11/1970 n. 973.

7.8.6. Danni a cose degli addetti

L'assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di imbarcazioni, preziosi, valori e denaro.

Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.

La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di 250,00 Euro; il limite di indennizzo è di Euro 10.000,00 per ogni danneggiato, con il massimo indennizzo di Euro 25.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione. Sono in ogni caso esclusi i beni del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.

7.8.7. Borsisti – Corsisti - Stagisti

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato per fatto dei corsisti, stagisti, borsisti, che operano nell'ambito dell'attività assicurata, nonché per i danni corporali da essi subiti, **limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. Il numero dei borsisti, corsisti e stagisti non viene computato ai fini del calcolo del premio in quanto non rientranti nel novero di "addetti".**

7.8.8. Inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 7.4, lett. d), delle "Norme", si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di 1.500,00 Euro, nel limite dei massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione.

7.8.9. Inesatta interpretazione di norme inail

Si conviene fra le Parti che non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'I.N.A.I.L. per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nei limiti dei massimali espressi in polizza per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi.

7.8.10. Estensioni diverse

La garanzia comprende i rischi derivanti:

- dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dall'esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, gli addetti rientrano nel novero dei terzi. Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;
- dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili;
- dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri addetti di biciclette, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
- dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;
- dalla proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi facenti parte del complesso industriale;
- dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed

- ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- dall'esistenza di una squadra antincendio;
- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
- dal compimento di operazioni di carico e scarico o di movimentazione delle merci all'interno dell'azienda, effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici dai dipendenti;
- dall'organizzazione di convegni, congressi, corsi di formazione professionale, corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.

7.8.11. Fornitori come terzi

A parziale deroga dell'art. 7.3 lett. c) delle "Norme" sono considerati terzi i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni subiti, **semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 C.P.**

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopra citate.

7.8.12. Lavoro somministrato – danni a terzi

La garanzia RCT comprende i danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, da parte dei prestatori di lavoro somministrato. La garanzia vale anche per la responsabilità civile personale degli stessi nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della presente garanzia sono considerati terzi anche gli addetti **semprechè dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 C.P.**

7.8.13. Lavoro somministrato – infortuni subiti dai lavoratori somministrati

La garanzia RCO, qualora espressamente richiamata in polizza, esplica la propria efficacia anche nei confronti dei prestatori di lavoro somministrato che esercitano la propria attività presso il Contraente/Assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dall'art. 7.1, lett. b).

Nel caso in cui, invece, l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 del c.c., a parziale deroga dell'art. 7.3, lett. c) si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro somministrato per gli infortuni subiti sul lavoro nel limite del massimale previsto per la RCO.

7.8.14. Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino.

Per la committenza dei lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 494/96 e successive modifiche, la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

7.8.15. Distribuzione al dettaglio di generi alimentari

A parziale deroga dell'art. 7.4 lett. m) la garanzia è estesa al rischio dello smercio. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dai prodotti alimentari venduti o consegnati, **esclusi quelli dovuti a vizio o difetto originario del prodotto qualora non di produzione dell'assicurato. La copertura è relativa ai danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, e provocati da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti subiti dalle cose stesse, le spese per le relative sostituzioni e/o riparazioni, nonché i danni da mancato uso o mancata disponibilità. Il massimale per ogni sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.**

7.8.16. Committenza auto

A parziale deroga dell'art. 7.4 lett. a) delle "Norme", l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 7.4 lett. a) delle "Norme".

Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta pari al massimale assicurato con altre polizze eventualmente stipulate dai proprietari di detti veicoli o per conto dei medesimi, con il minimo di Euro 2.580,00 per ogni sinistro.

7.8.17. Autoveicoli in consegna – limitatamente alle officine e autorimesse

A parziale deroga dell'art. 7.4 lett. h) delle "Norme", l'assicurazione comprende i danni agli autoveicoli in consegna e custodia all'Assicurato, **restando tuttavia esclusi i danni che siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e/o manutenzione e quelli subiti da autoveicoli comunque in uso o movimentati.**

7.8.19. Perdite Patrimoniali da violazione Privacy

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (Legge n.675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni), **semprechè l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.**

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% con il minimo di 500,00 Euro e il massimo di Euro 10.000,00. Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 5% del massimale per sinistro.

7.9 Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile della proprietà del fabbricato in cui terzi esercitano l'attività

Qualora venga scelta l'opzione Responsabilità Civile del fabbricato come risultante dal frontespizio di polizza la copertura assicurativa sarà limitata a quanto disposto dalle condizioni speciali **7.8.14. Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività** e **7.8.3. Danni da interruzioni o sospensioni di attività**.

7.10 Condizioni aggiuntive

(applicabili soltanto se espressamente richiamate nella scheda di polizza)

A) Lavori presso terzi

L'assicurazione è estesa ai seguenti danni :

Danni da incendio

A parziale deroga dell'art.7.4, lett. f) delle "Norme", l'assicurazione è estesa ai danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo.

Danni a cose nell'ambito dei lavori

A parziale deroga dell'art. 7.4, lett. i) delle "Norme" l'assicurazione è estesa ai danni alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo.

Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei

A parziale deroga dell'art. 7.4 lett. n) delle "Norme", la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei e subacquei.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di Euro 1.500,00 e con il massimo indennizzo di Euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

B) Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione legge 46/90

L'assicurazione è prestata per le sole attività di cui all'art.1 della Legge 5 marzo 1990, n.46 purchè l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art.2 della legge stessa.

A parziale deroga dell'art. 7.4 lett. l) la garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti , attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;

- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purchè denunciati alla Società non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza.

La garanzia è prestata, per ogni sinistro che comporti danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 e con un massimo risarcimento di 50.000,00 Euro per sinistro/anno per danni a cose e di Euro 500.000,00 per sinistro/anno per danni a persone.

C) Responsabilità civile dopo l'esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'art.16 lett. l) l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato, per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purchè derivanti da difetto di installazione di impianti, apparecchiature e cose in genere non fabbricati dall'Assicurato stesso o da difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o di riparazione.

L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti , attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purchè denunciati alla Società non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza.

La garanzia è prestata, per ogni sinistro che comporti danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 e con un massimo risarcimento di 25.000,00 Euro per sinistro/anno per danni a cose o di Euro 250.000,00 per sinistro/anno per danni a persone.

D) Cessione di lavoro a terzi

Premesso che l'Assicurato cede ad aziende terze parte dei lavori inerenti l'attività dichiarata in polizza, è assicurata la responsabilità che a titolo di committente ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle stesse aziende mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato.

E) Malattie professionali

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. con l'esclusione di silicosi, asbestosi e di ogni altra malattia dovuta all'amianto.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale di Euro 500.000,00 per sinistro, rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavori dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di

legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

- b) dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

L'esclusione di cui al punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

8. Assicurazione Tutela Legale

Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG Assicurazioni S.p.A con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

8.1 - Oggetto dell'assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza **e nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 13 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 13 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 11 comma 3.

8.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. **L'Assicurato è tenuto a :**

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società non si assume il pagamento di :

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

8.3 - Indicazioni e dichiarazioni

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.
2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

8.4 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

8.5 Decorrenza e durata del contratto

1. Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 comma 2 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.
2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza **e si rinnova tacitamente, ogni volta**, per la durata iniziale, con il massimo di 2 (due) anni e così di seguito, ai sensi dell'art. 1899 Codice Civile.

8.6 Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto

1. Le parti possono disdire il contratto con lettera raccomandata almeno **2 (due) mesi prima della sua scadenza**.
2. **Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi con lettera raccomandata;** in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

8.7 Clausole o accordi particolari

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

8.8 Pagamento del premio

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
2. Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.
3. **Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.**
4. **I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.**

8.9 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

8.10 Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende :
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :
 - **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati

denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell' Art. 11, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo:**
 - **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
 - **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

8.11 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato **deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

8.12 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

- Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è **tenuto a:**
- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
 - **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi**

interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

8.13 Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.11.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società o ARAG.**
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Società o ARAG.**
6. La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società ed ARAG avvertono l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

8.14 Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, **gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

8.15 Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in

Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

2. **In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

8.16 Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio

1. Il massimale, le indennità assicurate e il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

2. **Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.**

3. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all'aggiornamento proposto.

8.17 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da ARAG.

8.18 Rinvio

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

Condizioni Particolari

8.19 – Assicurati – “COPERTURA BASE” e “COPERTURA ESTESA”

- Per le Società di persone: i Soci, i Dipendenti iscritti a libro matricola, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa svolta per conto della Società Contraente.
- Per le Società di capitale: il Legale rappresentante, i Dipendenti iscritti a libro matricola e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa svolta per conto della Società Contraente ad eccezione degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori.
- Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti iscritti a libro matricola ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.
- Per i Liberi professionisti e per gli Studi Associati: il Libero professionista, i Dipendenti iscritti a libro matricola, i familiari del professionista che collaborano nella professione e tutti gli altri collaboratori del Contraente.

8.20 - Oggetto dell'assicurazione

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere ed approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione indicata in polizza. Vengono, inoltre, garantiti i casi assicurativi di cui agli Art. 21 - Prestazioni garantite – “COPERTURA BASE” e Art. 22 – Prestazioni garantite - “COPERTURA ESTESA”, relativi all'immobile ove ha sede il Contraente.

8.21 Prestazioni garantite - “COPERTURA BASE”

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione valgono per:

- 1) Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.
La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- 2) Sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività purché **indicati in polizza e corrisposto il relativo premio**. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
- 3) Sostenere controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro matricola. **La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.**

8.22 Prestazioni garantite - “COPERTURA ESTESA”

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione -

delle Condizioni Generali di Assicurazione valgono per:

- 1) Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.
La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- 2) Sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività purché **indicati in polizza e corrisposto il relativo premio**. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
- 3) Sostenere controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro matricola. **La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.**
- 4) Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.
- 5) Sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi **commissionate e/o ricevute dal Contraente**, sempreché **il valore in lite sia superiore a Euro 200,00**. La prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
- 6) Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga all'Art. 25 – Esclusioni – lett. b) ed f).**

Le prestazioni di cui ai punti 2., 3. e 5. del presente articolo valgono per i casi assicurativi **che siano insorti nei paesi dell'Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.**

Quanto sopra a parziale deroga dell'Art. 15 – Estensione territoriale - punto 2, delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

8.23 Variazione numero assicurati – “COPERTURA BASE” e “COPERTURA ESTESA”

1. Il premio minimo annuo lordo della presente polizza è calcolato nel suo complessivo ammontare sulla base del numero degli assicurati come definiti all' Art. 19 – Assicurati - e dichiarati all'atto della stipulazione del

contratto. Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare preventivamente le variazioni degli Assicurati.

2. Il premio, convenuto in base ad elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo indicato nel frontespizio di polizza e/o nelle successive appendici di regolazione, ed è regolato al termine di ciascun periodo assicurativo annuo.

A tale scopo, **entro 60 (sessanta) giorni** trascorsa la scadenza di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è **tenuto a comunicare per iscritto alla Società il numero complessivo degli Assicurati nel corso di tale periodo, oggetto della regolazione.**

3. La Società provvederà alla regolazione del premio con addebito del 50% della differenza tra il numero iniziale e quello a consuntivo.
4. Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, dovranno essere **pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale "Appendice di regolazione".**

8.24 - Fallimento - concordato preventivo - amministrazione controllata - inabilitazione o interdizione del Contraente - alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza.

1. Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo o venga sottoposto ad amministrazione controllata.

Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.

2. Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata in polizza, rimane obbligato al pagamento del premio.

I diritti e gli obblighi del Contraente **si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi**, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, **entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo** alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel

contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

8.25 – Esclusioni – “COPERTURA BASE” e “COPERTURA ESTESA”

Le garanzie non sono valide :

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto all'Art. 22 - Prestazioni garantite – “COPERTURA ESTESA”, punto 6;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della attività;
- k) per contratti di compravendita di immobili;
- l) limitatamente al punto 2. degli Artt. 21 e 22 - per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- m) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- o) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;
- p) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- q) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica.

sara assicurazioni

Via Po, 20 - 00198 Roma

www.saraassicurazioni.it

